

## ACCORDO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

tra

**LINEA PIU' S.p.a.** a socio unico, con sede legale in Pavia, Via Donegani n.ro 21, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Pavia n.ro 01275720199, iscritta al n.ro 257046 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pavia, capitale sociale Euro 5.000.000 interamente versato, in persona del Procuratore Ing. Martina Molinari, a quanto infra debitamente autorizzato (di seguito, per brevità, anche indicata con "LP")

e

**ASSO-Intrattenimento – Associazione degli Imprenditori di Intrattenimento e pubblico spettacolo aderente a CONFINDUSTRIA**, con sede Legale in via Tosarelli, 360 – Villanova di Castesano (BO) e con sede Operativa in via Massarotti, 21/B – Cremona (CR) rappresentata dal Presidente **Dott. Luciano Zanchi** (di seguito, per brevità, anche indicata con "ASSO-Intrattenimento")

di seguito singolarmente indicate la "Parte" ovvero congiuntamente, le "Parti"

### PREMESSO CHE

- (A) LP è società facente parte del Gruppo A2A S.p.a. attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica;
- (B) ASSO-Intrattenimento è un'associazione di categoria, raggruppante le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, che raggruppa circa 800 associati;
- (C) ASSO-intrattenimento, tra i vari suoi scopi associativi, promuove e realizza anche la stipula di convenzioni con soggetti terzi onde ottenere condizioni vantaggiose per i propri associati. In tale ottica e in questa sede, si è pertanto inteso sottoscrivere il presente accordo avente ad oggetto la fornitura di gas, di energia elettrica e di servizi connessi;
- (D) LP è interessata a stipulare con associati ASSO-Intrattenimento contratti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale nei termini ed alle condizioni di seguito riportati.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

### 1. PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante il presente accordo.

### 2. OGGETTO

2.1 Il presente accordo ha come oggetto la promozione di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale alle condizioni che LP si impegna a praticare agli associati di ASSO-Intrattenimento. A tal fine, Asso-intrattenimento si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare altre convenzioni aventi il medesimo oggetto con operatori esercenti la stessa attività svolta da LP.

2.2 Le condizioni di fornitura di seguito specificate sono applicate da LP a tutti i clienti finali (di seguito "Clienti Idonei") che alla data di stipula del contratto di somministrazione siano



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final flourish.

associati ad ASSO-Intrattenimento e non abbiano già in essere, per i punti per cui si richiede l'applicazione delle condizioni di cui al presente accordo, altro contratto con LP o con A2A Energia S.p.a.. L'accordo inoltre si riferisce alla stipulazione di nuovi contratti di somministrazione esclusivamente contemplanti i punti di fornitura (POD) ubicati nelle seguenti regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio.

2.3 Il presente Accordo non vincola LP ad alcun obbligo di stipula del contratto con i Clienti Idonei. A tal proposito le Parti si danno reciproco atto che LP si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di concludere ogni contratto con il Cliente Idoneo, a seguito della ricezione della proposta pervenuta da quest'ultimo, previa valutazione dei requisiti.

### **3. OBBLIGHI DI ASSO-INTRATTENIMENTO**

3.1 ASSO-intrattenimento non è autorizzata ad agire in nome o per conto di LP se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultima.

3.2 ASSO-intrattenimento si impegna a divulgare presso i propri associati i contenuti del presente accordo.

### **4. OBBLIGHI DI LP**

4.1 LP si impegna a fornire ai soggetti di cui al precedente art. 2.2 l'energia elettrica e il gas naturale secondo le regolamentazioni tecniche e gli standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti emessi in materia dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore.

4.2 I contratti eventualmente sottoscritti tra LP e i Clienti Idonei, nel periodo di validità del presente accordo, saranno a tempo indeterminato e dovranno rispettare i contenuti previsti dalle Delibere dell'A.E.E.G.S.I., con particolare riferimento alla delibera n. 104/2010 dell'8 luglio 2010 entrato in vigore il 1 gennaio 2011 e s.m.i., riguardante il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale;

4.3 LP assisterà ASSO-intrattenimento mediante la trasmissione di informazioni in genere e di materiale pubblicitario, fornendo consulenza tecnica/commerciale.

### **5. DURATA**

Il presente Accordo, decorrente dal 12 giugno 2017, ha durata di 12 mesi e si intende pertanto valido sino a tutto il 30 maggio 2018. Le Parti espressamente escludono il rinnovo tacito.

### **6. CRITERI DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DELLE FORNITURE**

Ai contratti stipulati nell'ambito del presente accordo, LP applicherà all'energia elettrica prelevata ed alle relative perdite di rete calcolate come stabilito dall'AEEGSI nella Delibera ARG/elt 107/09 (TIS) e s.m.i., un corrispettivo energia variabile riferito al prezzo di borsa elettrica (PUN) calcolato a partire dai valori assunti dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) per ogni singola ora, pari a:

**Corrispettivo Energia = PUNh + Spread, dove:**



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

**PUNh** è il valore orario del PUN formatosi per ogni singola ora nelle sessioni tenutesi nel Mercato del Giorno Prima (MGP);

**Spread** è un corrispettivo fisso ed invariabile, pari a 0,0095 €/kWh a cui LP applicherà uno sconto di 0,0020 €/kWh per ogni kWh consumato. Lo sconto resterà attivo per tutta la durata della fornitura.

Il Corrispettivo Energia così calcolato favorisce le esigenze di risparmio economico di tutte quelle attività che hanno consumi nelle ore serali, notturne e festive.

Per punti di prelievo non dotati di misuratore in grado di rilevare i prelievi orari, il Corrispettivo Energia varierà mensilmente in base ai valori assunti dal PUN e sarà determinato secondo la seguente formula:

**P<sub>Fi,m</sub> = PUN<sub>Fi,m</sub> + Spread**, dove:

**PUN<sub>Fi,m</sub>** (con  $F_i = F_1, F_2, F_3$ ) è il valore dell'indice al mese  $m$  ottenuto mediante media aritmetica dei valori assunti dal PUN in ciascuna fascia oraria, Spread è il corrispettivo unitario fisso sopra descritto aumentato di 0,0020 €/kWh.

Ai contratti stipulati nell'ambito del presente accordo, LP applicherà ai volumi di gas naturale prelevati dal/i punto/i di riconsegna, un prezzo del gas naturale variabile mensilmente risultante dalla seguente formula:

**P = TTF + Spread**, dove

**TTF** (Title Transfer Facility)<sup>2</sup> si riferisce all'indice TTF Front-Month pubblicato l'ultimo giorno del mese immediatamente precedente al mese di consegna in €/MWh sul sito web [www.argusmedia.com](http://www.argusmedia.com);

**Spread** è un corrispettivo fisso ed invariabile, pari a 0,0750 €/Smc a cui LP applicherà uno sconto di 0,0100 €/Smc per ogni Smc consumato. Lo sconto resterà attivo per tutta la durata della fornitura.

Ai fini della fatturazione, il valore del TTF in €/MWh sarà convertito in €/Smc utilizzando il Potere Calorifico Superiore (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura. Alle condizioni standard, con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc, il fattore di conversione risulta pari a 0.010699.

## 7. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA


Qui di seguito le condizioni generali applicate ai contratti stipulati nell'ambito del presente accordo:

Decorrenza: 1° giorno del secondo mese successivo alla data di stipula del contratto – o prima data utile.

Termini di pagamento: 30 gg data fattura;

Deposito cauzionale: nessuno se il pagamento avviene a mezzo SEPA;

Costi attivazione/accessori: nessuno.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "JEL", located in the bottom right corner of the page.

## 8. FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Qui di seguito le modalità di fatturazione e pagamento applicate ai contratti stipulati nell'ambito del presente accordo:

- 8.1 LP procederà a fatturazione in conformità alle condizioni specificate nei singoli contratti di somministrazione stipulati con i Clienti Idonei.
- 8.2 Qualora il Cliente Idoneo si impegni ad effettuare il pagamento del corrispettivo tramite procedura di addebito automatico in banca (SEPA), LP non procederà alla richiesta di alcuna forma di garanzia. Nel caso in cui si verificassero due ritardi consecutivi nei pagamenti o l'annullamento della disposizione di un pagamento, LP potrà richiedere la costituzione di adeguata garanzia.
- 8.3 E' riconosciuta la facoltà del Cliente Idoneo, prima della scadenza di ciascun termine di pagamento, di richiedere a LP una proroga del termine di pagamento per un periodo non superiore a 30gg. In tal caso LP si impegna a non dar seguito ad alcuna procedura di recupero forzoso del credito sino alla data di scadenza della predetta proroga. Tale facoltà può essere esercitata dall'Associato nella misura massima di 2 volte nell'anno, per scadenze di pagamento non conseguenti ma alternate.
- 8.4 E' facoltà di LP, a fronte di ritardi di pagamento superiori a 30gg dai termini di scadenza contrattuali, non attivare o interrompere le procedure di recupero forzoso del credito stipulando con l'associato un piano di rientro personalizzato.

## 9. DICHIARAZIONI E GARANZIE DI LP

LP dichiara e garantisce ad ASSO-intrattenimento che, alla data di sottoscrizione del presente atto:

- (a) è una società validamente costituita ed esistente alla stregua del diritto italiano;
- (b) non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile né sono insolvente;
- (c) è società in possesso di autorizzazione ministeriale per la vendita di energia elettrica e gas naturale;
- (d) può concludere il presente Accordo senza la necessità di ottenere alcun consenso da parte di qualsiasi terzo;
- (e) è in grado di adempiere tutte le obbligazioni previste a suo carico dall'Accordo che, una volta sottoscritto, produrrà obbligazioni valide, efficaci e vincolanti tra le Parti, nei termini e alle condizioni previste;

## 10. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

- 10.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione dell'Accordo, hanno avuto ed avranno accesso a informazioni riservate quali, a titolo di esempio, prezzi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti, ecc. Per un periodo pari a 1 (uno) anno a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive flourish.

- (a) in adempimento di norme di legge,
- (b) necessarie per l'esecuzione dell'Accordo
- (c) previo consenso scritto.

Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità.

## 11. COMUNICAZIONI

11.1 Qualsiasi comunicazione di cui al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta e si considererà ricevuta alla data di effettiva ricezione. Ogni comunicazione inerente al presente accordo dovrà essere inviata:

- (a) se a LP, in persona di Davide Gatti Via Donegani 21 – Pavia (PV)
- (b) se a ASSO-intrattenimento, in persona di Luciano Zanchi Via Massarotti 21/B – Cremona (CR)

11.2 ASSO-intrattenimento comunicherà agli associati interessati i seguenti riferimenti LP:

- (a) LP, Gianluca Rizzo cell. 327-2049399 [g.rizzo@linea-piu.it](mailto:g.rizzo@linea-piu.it) e 342-0589833 [venditepmi1@linea-piu.it](mailto:venditepmi1@linea-piu.it)

## 12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Nell'adempire i propri obblighi definiti nell'Accordo le Parti agiranno in reciproca buona fede, correttezza e lealtà.

12.2 Nessuna rinuncia a far valere un diritto o un inadempimento sarà considerata valida a meno che non sia fatta espressamente per iscritto e sottoscritta dalla Parte rinunziante. In ogni caso, nessuna eventuale rinuncia potrà essere intesa anche come rinuncia a far valere una violazione o un inadempimento successivi anche se di stessa natura o di natura simile.

12.3 Ove sopraggiungano regolamentazioni del settore energia e gas naturale o provvedimenti di Autorità o modificazioni del sistema tariffario dai contenuti che siano parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali l'Accordo è stato concluso, LP potrà proporre modifiche dell'Accordo idonee a ridurlo a equità. Entro 30 (trenta) giorni ASSO-intrattenimento s'impegna ad accettare le modifiche proposte, ovvero a comunicare la propria indisponibilità a rivedere le condizioni dell'Accordo. In difetto di comunicazione da parte di ASSO-intrattenimento entro il sopra citato termine, le modifiche proposte si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione delle modifiche proposte, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dall'Accordo con un preavviso pari ad almeno 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A/R.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è frutto di negoziazioni tra di esse liberamente intervenute.




13. **COPIE**

Il presente accordo, munito di numero 7 (sette) pagine è redatto in duplice copia originale una per ciascuna parte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, li 12.06.2017

Linea Più S.p.A.



ASSO-intrattenimento